



ORDINANZA N° 2 del 15.05.2020

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA STRADA INTERPODERALE COL DES BORNES "PISTA DI SCI DI FONDO LA MAISONETTE" PER CADUTA MASSI

IL SINDACO

- Visto il vigente Statuto comunale e la l.r. n. 54/1998;
- Vista la caduta di alcuni massi sulla strada in oggetto;
- Vista la necessità d'istituire il divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada interpodereale del Col des Bornes a causa di caduta massi;
- Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

- 1) **La chiusura di un tratto della strada interpodereale Col des Bornes, delimitato da transenne, fino a nuova ordinanza.**
- 2) Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 3) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della strada.
- 4) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.
- 5) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Torgnon, li 15.05.2020

IL SINDACO
Daniel PERRIN